

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 12/02/2026) 31/03/2026, n. 7959

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Presidente

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere

Dott. AMBROSI Irene - Consigliere

Dott. CRIVELLI Alberto - Consigliere-Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12174/2022 R.G. proposto da:

A.A. e B.B., in proprio e quali legali rappresentanti di C.C., con Avv. Giorgio Del Franco e Cristina Perotti;

- ricorrenti –

contro

AZIENDA SOCIO SANTARIA (*omissis*) con avv. Paolo Vinci;

-controricorrente-

Avverso la sentenza n. 757/22 resa dalla Corte d'Appello di Milano, depositata in data 7 marzo 2022 e notificata il 9 marzo 2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026 dal consigliere Alberto Crivelli.

Svolgimento del processo

Nel 2004 nasceva C.C., affetta da gravi patologie non diagnosticate in epoca fetale.

I genitori agivano in giudizio nei confronti dell'Azienda epigrafata lamentando che la mancata diagnosi circa la presenza di gravissime patologie (cardiaca e cromosomica) a carico della neonata aveva loro impedito di valutare l'interruzione della gravidanza; che poi la nascita della stessa con le suddette patologie aveva causato un gravissimo stress emotivo e stravolto le vite dei genitori medesimi; che il suddetto ritardo diagnostico aveva altresì causato un aggravamento delle condizioni della figlia per il ritardo nelle cure.

Il Tribunale di Milano rigettava la domanda, ritenendo non provata la volontà della madre di interrompere la gravidanza e negando il nesso causale tra condotta dei sanitari e danno alla persona della neonata.

La Corte d'Appello di Milano, adita in sede di gravame, confermava la sentenza di primo grado, negando il risarcimento sia per la lesione del diritto all'autodeterminazione sia per il danno alla persona della minore.

Gli odierni ricorrenti proponevano allora un primo ricorso in cassazione, deciso con l'ordinanza n. 7385/2021, che accoglieva parzialmente il gravame, con particolare riferimento al secondo motivo, riconoscendo la lesione del diritto all'autodeterminazione e rinviando la causa al giudice d'appello.

In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Milano riconosceva il danno per lesione del diritto all'autodeterminazione dei genitori, condannando l'Azienda Ospedaliera al pagamento di Euro 10.000 al padre ed Euro 20.000 alla madre, oltre interessi, ma escludendo il danno psichico accertato dal CTU a carico della B.B., in quanto ritenuto non conseguente alla violazione degli obblighi informativi, e compensava le spese di tutti i gradi di giudizio per la metà, ponendo a carico dell'Azienda la residua metà.

Ricorrono in cassazione i coniugi C.C.- B.B., fondando il gravame su tre motivi, mentre l'Azienda resiste a mezzo di controricorso.

Da ultimo i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

Motivi della decisione

1.Col primo motivo si deduce "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 cod. civ. e artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ."

La Corte territoriale, secondo i ricorrenti, avrebbe travisato le risultanze della consulenza tecnica psichiatrica disposta nel primo grado di giudizio sulla persona della madre, negando il nesso di causalità tra l'omessa informazione della patologia del feto e l'invalidità permanente, accertata nella misura del 20-36 per cento dell'integrità psicofisica.

A parere dei ricorrenti, proprio l'omessa informazione avrebbe impedito alla B.B. di rielaborare psicologicamente il trauma, e di sopportare una vita dedicata alla figlia disabile, causandogli quindi la patologia psichica accertata dal CTU.

1.1. Va anzitutto ricordato che l'ordinanza di questa Corte che ha disposto il rinvio, nel rigettare il primo motivo del ricorso, aveva stabilito che "Nel caso di specie, invece, ricorre solo la prova di una mera successione temporale di fatti; il che non poteva permettere alla Corte d'Appello di ritenere dimostrato il nesso causale tra l'omessa informazione circa le malformazioni fetali e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia psichica della gestante".

Col motivo accolto (il secondo), per violazione dell'art. 1223 cod. civ., questa Corte ha invece rilevato come la Corte ambrosiana non avesse valutato "la richiesta risarcitoria avente ad oggetto la lesione del diritto di prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita del figlio e a p. 17 quella derivante dalla radicale trasformazione peggiorativa della loro vita; a p. 18... di non essersi potuti attivare per eliminare il danno alla salute o limitarne le conseguenze (nonostante sia emerso chiaramente in giudizio che i danni cromosomici non fossero in alcun emendabili e che i danni derivanti dalla patologia cardiaca furono affrontati con l' intervento eseguito presso l'Ospedale di

omissis); a p. 20... che sarebbero stati privati della facoltà di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento, di chiedere il parere di altri sanitari, di rivolgersi ad altri sanitari e ad altra struttura, di rifiutare l'intervento e/o la terapia, ritenendo consustanzialmente insita nella domanda di risarcimento dei danni dalla nascita la richiesta dei corrispondenti pregiudizi".

In proposito questa Corte dava atto della ritualità della domanda relativa, allegata ed argomentata con la situazione di grave difficoltà dei neogenitori, del tutto impreparati ad affrontare una situazione del genere e che vivevano una condizione di fortissimo stress che ha stravolto le loro vite.

Da quanto precede deriva inequivocabilmente che è fuori dal *thema decidendum* del giudizio di rinvio qualsiasi conseguenza dannosa per la lesione del diritto all'interruzione volontaria della gravidanza.

Deriva poi, altresì, che questa Corte aveva demandato al giudice di rinvio di determinare il danno conseguente, ex art. 1223 cod. civ., alla violazione del dovere di informazione che si traduce nella lesione del diritto all'autodeterminazione, il quale nella specie riguardava (come si evince dalla pag. 7 della pronuncia di questa Corte ove in proposito si afferma "ed è questo il caso") la lesione del diritto all'autodeterminazione procreativa, impedendo il compimento di una pluralità di altre possibili scelte di natura esistenziale, familiare, e non solo terapeutica, superando così quella soglia minima, giustificata da un generale dovere di solidarietà, che non ammette per ciò nessuna forma risarcitoria (appunto, pur in presenza dell'omessa informazione, cfr. Cass. Sez. U. n. 26972/08), conformemente ai confini tracciati nello stesso motivo (il secondo) di ricorso.

Solo su tali aspetti (enucleati altresì da Cass. n. 2798/23), dunque, si concentrava il compito del giudice d'appello, che peraltro ha esteso l'indagine anche all'eventuale sussistenza di un nesso fra l'omessa informazione e il danno biologico attinente la sfera psichica della madre, che attiene comunque ad una valutazione del compendio probatorio sottoponibile al vaglio di legittimità solo nei limiti in cui è ancora possibile il sindacato sulla motivazione, e pertanto in termini di insussistenza, apparenza o invincibile contraddittorietà della stessa. Vizio peraltro neppure dedotto e certo insussistente, visto che la sentenza impugnata ha accertato che l'instabilità di salute della madre si era aggravata con la nascita ed in conseguenza della nascita, non della mancata informazione, e che il danno psichico da lei subito è stato collegato ad una diversa genesi causale.

2. Col secondo mezzo si deduce "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 cod. civ. e artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.

La Corte territoriale, pur avendo riconosciuto il danno da lesione al diritto di autodeterminazione dei genitori appellanti, avrebbe erroneamente affermato che lo stress emotivo patito da entrambi i genitori, sarebbe stato assorbito con il trascorrere del tempo, e, pertanto, ha liquidato tale posta di danno nella misura minima riconosciuta dalle novelle Tabelle milanesi.

2.1. Il motivo non è fondato.

La Corte ambrosiana ha in proposito riconosciuto un danno, quantificandolo, come si è detto, in Euro 10.000,00 per il padre ed Euro 20.000,00 per la madre, che la parte ricorrente ammette essere ricompreso all'interno delle relative tabelle sotto la voce del "danno all'autodeterminazione di grave entità", che presenta una forbice con un dato minimo inferiore a quello liquidato al padre, ed uno massimo eguale a quello liquidato alla madre.

Le difese, maggiormente specificate sul punto in sede di memoria illustrativa, oltre ad appuntarsi sulla motivazione della Corte territoriale secondo cui gli importi tengono conto dell'attenuazione, col tempo, delle sofferenze patite dai genitori quali conseguenza diretta dell'omessa informazione, che infatti per i giudici del merito si sono manifestate in un lasso temporale "ristretto", proseguono col

ritenere che la liquidazione avrebbe dovuto prescindere dalla valutazione media fatta propria dall'Osservatorio esistente presso il Tribunale di Milano.

2.2. In proposito si deve osservare che il giudice, nella determinazione del danno all' interno della "forbice" stabilita dalla tabella, gode di discrezionalità purché fornisca adeguata motivazione, che nella specie appunto è stata collegata al dato temporale.

Tale motivazione non è apparente o invincibilmente contraddittoria, facendo riferimento, si ripete, ad un danno strettamente connesso alla lesione dell'autodeterminazione conseguente all'omessa informazione circa le patologie del nascituro, escluso quello da lesione del diritto all' interruzione volontaria della gravidanza (che evidentemente, invece, avrebbe comportato il diretto rilievo delle conseguenze della convivenza con le patologie della prole). Così chiariti i limiti del danno liquidabile, il riferimento – ai fini della relativa quantificazione - al dato temporale, nell'ottica di un danno consistente nell'impreparazione all'evento, appare assolutamente ragionevole.

Circa poi l'esigenza di applicare un criterio personalizzato che oltrepassi la "forbice", il giudice non certo tenuto a motivare le ragioni per cui ha ritenuto di non dover superato il massimo previsto.

Invero, la personalizzazione in aumento dev'essere ancorata a specifiche conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato (Cass. n. 5984/25), mentre le condivisibili osservazioni del ricorrente in ordine allo stress psicologico dei genitori, sono tutte relative non alla mancata informazione circa le patologie – esclusa comunque la lesione del diritto all' interruzione della gravidanza, unico danno risarcibile in questa sede, come si è già detto – ma alla sussistenza di queste ultime che non sono ricollegabili alla mancata informazione sulle condizioni del nascituro.

3. Col terzo motivo si deduce "Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., n. 3".

La Corte territoriale, considerato il parziale accoglimento delle domande svolte da parte appellante, ha ritenuto che ricorressero le condizioni di reciproca parziale soccombenza. La Corte, quindi, a parere dei ricorrenti, avrebbe liquidato a favore degli stessi le spese di lite delle quattro fasi di giudizio, compensandole per metà, comprese quelle delle consulenze tecniche d'ufficio, privando così di utilità la decisione favorevole agli appellanti, ai quali è stato attribuito un risarcimento che non compensa neppure le spese sostenute per il giudizio.

3.1. Il motivo non è fondato.

La compensazione delle spese, pur in presenza di soccombenza di una sola parte, è una facoltà discrezionale che può essere esercitata in caso di novità della questione o di mutamento della giurisprudenza ed altresì (Corte Cost., sentenza n. 77 del 2018) per gravi ed eccezionali ragioni.

Alla compensazione può poi ricorrersi in ipotesi di soccombenza reciproca, il che però costituisce una declinazione del criterio generale della soccombenza.

Proprio facendo appello a tale ultimo criterio il giudice del rinvio ha operato la parziale compensazione.

L'affermazione di parte ricorrente, secondo cui l'errore consisterebbe nel fatto che anche in caso di accoglimento della domanda in misura ridotta non vi sarebbe soccombenza reciproca, configurabile solo in caso di domande contrapposte, è infondata.

In realtà il principio espresso da Cass. Sez. U. n. 32061/22 non è posto nei termini indicati dalla parte ricorrente, ma stabilisce la compensabilità delle spese per reciprocità della soccombenza anche nell'ipotesi di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano introdotto il giudizio chiedendo il risarcimento di danni patrimoniali (respinto), di quelli derivanti dalla lesione del diritto all' interruzione volontaria della gravidanza (respinto) e di quello della neonata per il ritardo cui erano state diagnosticate le patologie (respinto), risultando riconosciuto soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto all'autodeterminazione a fronte della nascita di prole affetta da gravi patologie, per omessa informazione, nei termini che si sono visti.

Sussistevano, dunque, i requisiti riconosciuti da questa Corte per configurarsi l'ipotesi della soccombenza reciproca e, quindi, per la compensazione, in questo caso parziale, delle spese di lite.

4. In definitiva il ricorso dev'essere respinto, ma in ragione delle alterne vicende dei vari gradi di giudizio le spese del presente grado vanno integralmente compensate fra le parti.

Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Va disposto che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse la generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse la generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 12 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2026.